

Repertorio n. 1650

Raccolta n. 1098

ATTO COSTITUTIVO DELL'AZIENDA CONSORTILE

DENOMINATA

"A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA')"
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA, AI SENSI
AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 31 E 30 DEL TUEL
(D.Lgs. N. 267/00), SECONDO LE NORME DELL'ARTICOLO 114 DEL
MEDESIMO TUEL

REPUBBLICA ITALIANA

Giovedì trenta luglio duemilaventini,

- 30 luglio 2020 -

In Afragola (NA) alla piazza Municipio n. 1, presso gli
uffici comunali.

Innanzi a me FRANCESCA PICCIRELLA, notaio iscritta al ruolo
dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,
residente in Cardito (NA) con studio alla via **Murillo** De
Petti n. 8,

SONO PRESENTI

-- GRILLO CLAUDIO, nato ad Afragola (NA) il 2 giugno 1959,
codice fiscale GRL CLD 59H02 A064B, il quale interviene al
presente atto in proprio nonché nella qualità di Sindaco del
Comune di Afragola, con sede in Afragola, alla Piazza
Municipio n. 1, Codice Fiscale n. 80047540630, con domicilio
presso la casa Comunale, a quest'atto autorizzato in virtù
di delibera del Consiglio Comunale n. 00073 del 2019 del 29
novembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 134 comma 4 del T.U.E.L,
che in copia conforme trovasi allegata con la lettera "A"
all'atto a rogito del sottoscritto notaio, repertorio 1649,
in corso di registrazione;

-- MONE FERNANDO, nato a Napoli l'11 luglio 1953, codice
fiscale MNO FNN 53L11 F839T,

-- ANDRACCHIO ROBERTO, nato a Roma il 28 luglio 1963, codice
fiscale NDR RRT 63L28 H501I,

-- CIRILLO GIOVANNI, nato a Napoli il 17 ottobre 1954,
codice fiscale CRL GNN 54R17 F839A,

i quali intervengono al presente atto in proprio nonché
nella qualità di COMMISSARI STRAORDINARI, nominati ai sensi
del D.p.R. 27 aprile 2018 - GU Serie Generale n. 117 del 22
maggio 2018 - e DPR del 10 settembre 2018, del Comune di
Caivano, con sede in Caivano, alla via De Gasperi n. 56,
codice fiscale 01144820634,

con domicilio presso la casa Comunale, a quest'atto
autorizzati in virtù di delibera della Commissione
Straordinaria n. 9 del primo giugno 2020 dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4
del T.U.E.L, che in copia conforme trovasi allegata con la
lettera "B" all'atto a rogito del sottoscritto notaio,
repertorio 1649, in corso di registrazione;

-- CIRILLO GIUSEPPE, nato a Napoli (NA) il 19 gennaio 1974,

codice fiscale CRL GPP 74A19 F839M, il quale interviene al presente atto in proprio nonché nella qualità di Sindaco del Comune di Cardito, con sede in Cardito, Piazza Garibaldi, Codice Fiscale n. 80103860633,

con domicilio presso la casa Comunale, a quest'atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio Comunale n. 00077 del 13 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del T.U.E.L, che in copia conforme trovasi allegata con la lettera "C" all'atto a rogito del sottoscritto notaio, repertorio 1649, in corso di registrazione;

-- EMILIANO MICHELE, nato a Napoli il 20 Giugno 1973, codice fiscale MLN MHL 73H20 F839V, il quale interviene al presente atto in proprio nonché nella qualità di Sindaco del Comune di Crispano, con sede in Crispano, via Pizzo delle Canne n. 4, Codice Fiscale n. 80027620634,

con domicilio presso la casa Comunale, a quest'atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 30 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del T.U.E.L, che in copia conforme trovasi allegata con la lettera "D" all'atto a rogito del sottoscritto notaio, repertorio 1649, in corso di registrazione.

Io Notaio sono certa dell'identità personale dei costituiti, i quali

preliminarmente dichiarano quanto segue:

-- l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;

- la Legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e socio-sanitario;

- con DGRC n. 144 del 12 aprile 2016, modificativa della DGRC n. 320/2012, sono stati definiti gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale a rete dei servizi sociali e socio - sanitari di cui alla legge regionale n. 11 del 2007, tra cui l'AMBITO N19, comprendente i Comuni di Afragola Capofila, Caivano, Cardito e Crispano;

- in attuazione della legge 328/2000 la Regione Campania ha emanato la legge n. 11 del 23 ottobre 2007 per la dignità e la cittadinanza sociale che stabilisce che i Comuni "adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all'articolo 11, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; e inoltre che i Comuni "assicurano che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d'Ambito per l'implementazione del Piano di Zona di ciascun ambito territoriale".

- i Comuni dell'Ambito N19 hanno scelto la forma di gestione associata della Convenzione di cui al combinato disposto degli artt. 31 e 30 del TUEL D.Lgs n. 267/00;

- gli Enti convenzionati hanno istituito il Coordinamento Istituzionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 11/07, quale organo di indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo e hanno individuato il Comune di Afragola quale soggetto capofila.

- il Coordinamento Istituzionale è composto dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito o loro delegati, dal Presidente della Città Metropolitana o suo delegato e, in materia di integrazione socio-sanitaria, anche dal Direttore Generale dell'ASL o suo delegato. Ai fini della definizione del numero legale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6 del 5 aprile 2016.

- il Coordinamento Istituzionale esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 11/07 e, in particolare, approva il Piano di zona di Ambito e gli eventuali ulteriori piani di servizi alla persona.

- il Comune capofila svolge le seguenti funzioni:-

- adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari alla realizzazione dei servizi e degli interventi decisi dal Coordinamento Istituzionale e previsti dalla Convenzione;

-- applica i regolamenti e gli altri atti necessari per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi in modo conforme alle decisioni del Coordinamento;

-- esercita ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni, o con organizzazioni private non profit e profit;

-- rappresenta presso Enti ed Amministrazioni i soggetti convenzionati.

In particolare, il Sindaco capofila assume la rappresentanza legale dell'Ambito Territoriale nei rapporti con i terzi ed in giudizio, fermo restando che tutti gli Enti rappresentati rispondono giuridicamente pro-quota delle attività comuni.

Considerato altresì che:

-- la prolungata esperienza di gestione associata dei servizi alla persona, consolidata da circa quindici anni, ha consentito lo sviluppo di una rete strutturata e integrata di servizi sovracomunali e intercomunali ma ha lasciato

emergere anche una serie di criticità determinate dall'assenza di un soggetto di gestione dotato di veste giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio;

- le nuove normative in materia di gestione dei bilanci, di reclutamento del personale, di trasparenza e anticorruzione e di affidamento esterno dei servizi e di acquisizione delle forniture, richiedono tempistiche operative sempre meno compatibili con forme di gestione poco strutturate dal punto di vista organizzativo e prive di veste giuridica e autonomia organizzativa e di bilancio;

- l'esigenza di assicurare efficienza operativa e qualità dei servizi erogati, richiede la certezza della continuità dei servizi e degli operatori;

- il vecchio Piano Sociale Regionale 2012-2015 ha ritenuto la forma associativa della Convenzione, sempre meno compatibile con le funzioni, le attività e i servizi che vengono richiesti agli Ambiti Sociali Territoriali e agli Uffici di Piano;

Tenuto conto che:

- Il nuovo Piano Sociale Regionale 2016-2018, preso atto delle sopra elencate criticità, anche se in maniera non esclusiva, ha previsto espressamente la possibilità per i Comuni associati, di istituire consorzi di servizi o aziende consortili per i servizi alla persona;

- la legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge regionale n. 15/07, all'articolo 44, comma 2, precisa che *"...I Comuni associati erogano i servizi di cui alla presente legge, privi di rilevanza economica, anche avvalendosi dell'apporto a mezzo convenzione, delle aziende pubbliche di servizi alla persona..."*;

- nello stesso senso si pone la disciplina contenuta nel Piano Sociale Regionale 2019/2021, approvato con delibera di Giunta regionale n. 897 del 28 dicembre 2018, che, in riferimento alla modalità di gestione (cfr. parte IV relativa) al *"sistema e la sua governance"*, cfr. pag. 60 e 61) evidenzia la necessità di operare un "superamento della Convenzione ex art. 30 del TUEL", individuando forme di

gestione dei servizi associati più consone alla natura dei servizi erogati (caratterizzati da stabilità e non dalla precarietà tipica della mera Convenzione);

- il Coordinamento Istituzionale ha manifestato, per le ragioni sopra indicate, la necessità di individuare nella Azienda Consortile ex artt. 31 e 114 la migliore forma di gestione del servizio, approvando lo schema di Convenzione;

- i Consigli Comunali di Afragola, Caivano (Commissione Straordinaria), Cardito e Crispano, hanno approvato la bozza definitiva di Convenzione ex art. 30 del TUEL, contestualmente alla approvazione della bozza definitiva dell'Atto Costitutivo dell'Azienda Speciale Consortile (e

dei suoi allegati) con le deliberazioni consiliari di seguito riportate:

- Afragola: delibera del Consiglio Comunale n. 00073 del 2019 del 29 novembre 2019;
- Caivano: delibera della Commissione Straordinaria n. 9 del primo giugno 2020;
- Cardito: delibera del Consiglio Comunale n. 00077 del 13 dicembre 2019;
- Crispano: delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 30 dicembre 2019.

Tanto premesso,

Tra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, come sopra rappresentati,

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Costituzione

1. Con il presente atto si costituisce, in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 30 del Dlgs. N. 267/00, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL, fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, un'azienda consortile denominata "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA')"- Azienda Territoriale per i servizi alla persona (in seguito per brevità denominata Azienda) per l'erogazione di servizi e prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate, culturali, scolastiche, educative e per l'infanzia, servizi farmaceutici, e più in generale, per la gestione integrata dei servizi alla persona.

2. L'adesione comporta l'affidamento all'Azienda della gestione dei servizi dell'Ambito Territoriale N19 di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente atto costitutivo, fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente di sottoscrittore in merito al conferimento di ulteriori servizi sociali, socio-educativi e sociosanitari, di promozione lavoro, formazione, ecc., da attuarsi al momento della stipula del contratto di servizio tra Comune e Azienda.

3. Ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda altri Enti Pubblici che risultino avere interesse in comune con quelli consorziati, al conferimento di ulteriori servizi rispetto a quelli di cui alla legge regionale n. 11/07 e ss. mm. e ii.

L'adesione deve essere approvata da tutti i Consigli Comunali dei Comuni consorziati su proposta deliberativa dell'Assemblea Consortile votata all'unanimità.

4. L'azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio e del proprio Statuto approvato dai Consigli Comunali degli enti aderenti che si allega a quest'atto sotto la lettera "B", per formare parte integrante e sostanziale del presente Atto Costitutivo.

Articolo 2 - Sede

1. L'Azienda ha sede legale in Afragola, in locali resi

disponibili previo contratto di locazione da stipularsi con il Comune di Afragola, presso cui attualmente l'azienda ha l'indirizzo, con facoltà di istituire sedi operative secondo le modalità fissate nello statuto.

2. L'ubicazione di uffici e servizi che fanno capo all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione alle esigenze funzionali, di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio dei comuni sottoscrittori.

Articolo 3 - Finalità e scopo

1. L'attività dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di servizi socio-assistenziali, culturali, educativi e per l'infanzia, sociosanitari integrati, servizi farmaceutici e di tutela del benessere, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

-- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito Territoriale N19 e degli altri strumenti di programmazione per i servizi suelencati;

-- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;

-- la gestione di interventi di promozione e intermediazione lavoro, formazione, consulenza e orientamento.

2. I servizi facenti capo all'Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati secondo quanto previsto nello Statuto di cui all'Allegato "B".

Articolo 4 - Gestione dei Servizi

1. L'Azienda può esercitare la gestione dei servizi in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e - tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche - anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici o privati, o tramite accordi di partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione e/o l'affidamento di servizi a terzi, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

2. L'Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 5 -Durata

1. L'Azienda ha la durata di trenta anni, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula del presente Atto Costitutivo.

2. Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si

procede alla sua liquidazione secondo i criteri di legge.

3. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti, da perfezionare almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 6 - Scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, con il voto favorevole di almeno tre dei Comuni fondatori e con almeno 75 (settantacinque) centesimi di voti assembleari.

2. L'azienda, in ogni caso, si scioglie automaticamente per raggiungimento dello scopo, in caso di individuazione di una diversa e alternativa forma di gestione associata dei servizi.

3. Al momento dello scioglimento le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun comune sono calcolate sulla base dei centesimi di competenza.

Articolo 7 - Organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda:

- l'Assemblea Consortile;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Revisore dei Conti.

La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi consortili nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto dell'Azienda, di cui all'Allegato "B".

Per i primi tre anni sono nominati membri del Consiglio di Amministrazione:

- GRILLO CLAUDIO, nato ad Afragola (NA) il 2 giugno 1959, con la carica di Presidente;
- CIRILLO GIUSEPPE, nato a Napoli (NA) il 19 gennaio 1974, consigliere;
- EMILIANO MICHELE, nato a Napoli il 20 Giugno 1973, consigliere,

i quali accettano la carica.

Articolo 8 - Capitale di dotazione al momento della costituzione

1. Con la sottoscrizione del presente Atto Costitutivo, i Comuni consorziati provvedono al conferimento immediato di un capitale di dotazione pari ad euro 0,70 (zero virgola settanta) per abitante in base alla popolazione residente alla data del primo gennaio 2020, secondo le misure stabilite nella tabella di riparto che si allega a quest'atto con la lettera "C".

2. Gli ulteriori stanziamenti relativi al fondo di gestione

e al fondo per il finanziamento di servizi e prestazioni saranno quantificati nel Piano-programma e nel Bilancio di previsione che saranno definiti, dopo la Costituzione dell'Azienda, dagli organismi di Direzione della stessa e approvati dall'Assemblea consortile.

Articolo 9 - Partecipazione degli enti consorziati e quote di partecipazione al voto assembleare

1. Tutti i Comuni aderenti all'Azienda sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal loro Sindaco, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente locale.

2. Il Sindaco ha facoltà di delegare alla partecipazione nell'Assemblea consortile, anche permanentemente, un proprio delegato Assessore.

3. Ogni Comune è portatore di un voto, espresso in centesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 100 (cento);

I suddetti 100 (cento) voti sono attribuiti in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, ricalcolata annualmente con riferimento alle risultanze anagrafiche aggiornate al 31 dicembre.

4. Per la prima annualità le quote sono indicate nella Tabella allegata con la lettera "C", al presente Atto Costitutivo.

5. Gli enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo analogo sull'operato dell'Azienda e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.

6. Gli Enti consorziati possono, anche su base libera e volontaria, partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

7. A norma di legge, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Articolo 10 - Atti fondamentali dell'Azienda

Sono atti fondamentali dell'Azienda sottoposti all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, proprio al fine di consentire all'ente locale di esercitare il controllo sulla attività dell'Azienda:

-- il Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda;

- il budget economico almeno annuale;

-- il bilancio di esercizio;

-- il piano degli indicatori di bilancio;

Articolo 11 - I mezzi finanziari e la gestione

1. Le entrate dell'azienda sono costituite da:

-- conferimenti finanziari da parte degli enti consorziati

-- contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e da enti o soggetti privati;

-- proventi derivanti da tariffe

-- proventi derivanti da compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni;
-- proventi derivanti da sponsorizzazioni;
-- proventi dei servizi;
-- prestiti o accensioni di mutui.

2. Il Fondo Unico di Ambito (FUA) per la gestione del Piano Sociale di zona è direttamente istituito nel bilancio di previsione dell'Azienda.

Il **Comune capofila dell'Ambito N19**, comunica alla Regione e agli altri Enti finanziatori sovracomunali gli estremi del conto corrente o dei conti correnti dedicati dell'Azienda consortile per il trasferimento diretto dei finanziamenti e comunque, in ogni caso, trasferisce i finanziamenti eventualmente ricevuti per lo svolgimento delle attività e dei servizi delegati all'azienda consortile direttamente nel FUA istituito nel bilancio dell'Azienda.

3. Gli enti consorziati provvedono a corrispondere all'Azienda le proprie spettanze, in modo da assicurare la copertura finanziaria dei servizi e delle prestazioni per i rispettivi utenti residenti, secondo quanto programmato nel Piano sociale di zona e nei vari documenti di programmazione, nella misura e con le modalità stabilite nei contratti di servizio.

4. L'Azienda provvede a predisporre e a trasmettere al Comune capofila e agli enti finanziatori comunali i documenti di monitoraggio e di rendicontazione richiesti.

5. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, all'Azienda Consortile si applicano le norme dettate per le aziende speciali.

Articolo 12 - Il personale

1. L'Azienda esercita i propri compiti con personale distaccato e/o comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

2. Il Consiglio d'Amministrazione approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure. Di norma si farà riferimento al CCNL del personale degli enti locali.

Articolo 13 - Il Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili e immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili e immobili oggetto di donazione.

2. L'azienda inoltre è consignataria di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

3. L'Azienda ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili e immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

Articolo 14 - Controversie tra gli enti consorziati

Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, è rimessa alla competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie

1. A seguito della costituzione dell'Azienda, l'Assemblea consortile stabilisce le date per il trasferimento alla stessa dei servizi di cui all'allegato "A" mediante contratti di servizio.

2. A tal fine l'Azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in corso e in tutti gli obblighi e diritti assunti e vantati dai Comuni aderenti riguardanti i servizi conferiti fatti salvi i debiti e i crediti di gestione, alla data del trasferimento.

3. A partire dalla data di stipula del presente Atto Costitutivo i crediti vantati, al netto dei debiti, dal Comune capofila dell'Ambito N19 per lo svolgimento delle attività di cui all'allegato "A" sono trasferiti all'Azienda.

4. Il Comune di Afragola, in qualità di attuale capofila dell'Ambito N19, si impegna a corrispondere all'Azienda gli eventuali avanzi di gestione.

5. Gli Organi dell'Azienda, dal momento in cui sono costituiti esercitano le funzioni proprie anche in carenza di bilancio di esercizio e fino all'approvazione del primo bilancio esclusivamente per assicurare i servizi essenziali obbligatori.

Articolo 16 - Entrata in vigore

Il presente Atto Costitutivo con i rispettivi allegati, approvato dagli Organi dei rispettivi enti contraenti, entra in vigore con la sottoscrizione da parte dei rappresentanti degli enti medesimi.

Le spese sono a carico dei Comuni Costituiti.

Di quest'atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno in pagine ventitre di fogli dieci, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato alle parti, che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore quattordici e quarantacinque minuti.

FIRMATO:

CLAUDIO GRILLO;

FERNANDO MONE,

ROBERTO ANDRACCHIO,

GIOVANNI CIRILLO,

GIUSEPPE CIRILLO,

MICHELE EMILIANO,

FRANCESCA PICCIRELLA NOTAIO SIGILLO.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N. 1650 RACCOLTA N. 1098

Servizi, interventi e competenze trasferite all'Azienda.

1) Servizi automaticamente trasferiti rientranti nel Piano sociale di zona

- Ufficio di Piano
- Servizio sociale Unico di Ambito
- Servizi di Segretariato Sociale
- Centro per le famiglie
- Servizio Affidamento e Adozioni
- Servizi per la prevenzione dell'abuso e del maltrattamento
- Servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere
- Servizi di pronto intervento sociale
- Servizi domiciliari sociali e sociosanitari per anziani, minori e disabili
- Servizi diurni sociali e sociosanitari per anziani, minori e disabili
- Servizi residenziali per anziani, minori e disabili
- Altri servizi sperimentali per anziani, minori e disabili
- Servizi per il contrasto alla povertà
- Servizi per gli immigrati, rom e senza fissa dimora
- Ogni altro servizio sociale e sociosanitario previsto nel Piano di zona

Ulteriori servizi trasferibili mediante contratto di servizio

- Servizi per la popolazione giovanile
- Servizi per la promozione e l'intermediazione lavoro
- Servizi culturali
- Servizi scolastici, educativi e per l'infanzia
- Servizi farmaceutici

Ogni altro servizio rientrante nell'area dei servizi di welfare che i Comuni sottoscrittori intendono conferire con propria decisione ai sensi di quanto previsto nella presente Convenzione e nella Statuto di cui all'Allegato



Francetta

Giuseppe Cull
Anna Maria
Michele
Roberto
Francesca

Allegato all'atto "B" Repertorio n. 1650 Raccolta n. 1098
STATUTO

DELL'AZIENDA CONSORTILE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA

"A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA')"
AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ASSOCIATI
(Art. 31, 30 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

INDICE

TITOLO I -COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E
DOTAZIONE

Art. 1 -Costituzione

Art. 2 -Sede dell'Azienda

Art. 3 -Scopo e finalità

Art.4 - Servizi aggiuntivi e ulteriori scopi

Art. 5 - Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle
attività

Art. 6 - Gestione dei servizi

Art. 7 -Durata e scioglimento.

Art. 8 - Rappresentanza dei Comuni aderenti e loro
partecipazione all'Azienda

Art. 9 -Diritti dei partecipanti

Art. 10 - Copertura dei costi e partecipazione agli
investimenti

Art. 11 - Capitale di dotazione al momento della costituzione

Art. 12 -Attribuzione e aggiornamento dei diritti di voto e
di partecipazione

Art. 13 - Modalità di accoglimento di nuovi enti

Art. 14 - Erogazione delle prestazioni e dei servizi da
parte dell'Azienda e acquisto dei servizi da parte degli
Enti consorziati

Art. 15 - Partecipazione degli enti consorziati - Atti
fondamentali dell'Azienda - Informazione - Verifica

Art. 16 - Partecipazione degli utenti

TITOLO II -GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art.17 - Gli organi consortili

Art.18 -L'Assemblea Consortile

Art.19 -Durata dell'Assemblea

Art. 20 -Attribuzioni dell'Assemblea

Art. 21 -Atti soggetti ad approvazione e/o a comunicazione
agli enti consorziati

Art.22 -Adunanze dell'Assemblea

Art.23 -Convocazione

Art. 24 -Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 25 - Modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto

Art. 26 -Il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea
Consortile

Art. 27 - Consultazioni del III settore

Art. 28 -Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

Art. 29 -Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

Art. 30 -Divieto di partecipazione alle sedute

Art. 31 - Competenze del CdA

Art.32 - Riunioni del CdA

Art.33 -Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art.34 -Rimborsi spese e permessi

Art. 35 -Sostituzione

Art.36 -Il Direttore

Art.37 -Attribuzioni del Direttore

Art. 38 -Il Regolamento di organizzazione

Art. 39 -Il personale

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA'

Art. 40 -Contabilità e bilancio

Art. 41 - Affidamento diretto di servizi da parte degli enti aderenti

Art. 42 - Revisore dei conti

TITOLO IV -CONTROVERSIE E NORME TRANSITORIE

Art.43 -Controversie

Art. 44 -Inizio attività dell'Azienda

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art. 1 -Costituzione

Fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano (già costituiti in Convezione ex art. 30 del Dlgs n. 267/00 come Ambito sociale territoriale N19), ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 30, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, è costituita, a seguito di convenzione/atto costitutivo, un'azienda speciale consortile per l'esercizio associato di servizi sociali, socio-sanitari, culturali, per l'infanzia, l'istruzione, la formazione e l'intermediazione lavoro, servizi farmaceutici e più in generale per i servizi alla persona di competenza dei Comuni associati, come definiti dal successivo articolo 3, denominata "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA')" (anche detta nel seguito, per brevità, Azienda).

2. L'Azienda è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1, che esercitano in forma associata la propria titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta dei servizi e delle politiche di welfare locale del territorio corrispondente all'ambito territoriale N19, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale n. 11/07, ed è dotata di autonoma personalità giuridica pubblica e d'autonomia imprenditoriale e gestionale.

3. Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede dell'Azienda

1. La sede legale dell'Azienda è in Afragola, in locali resi disponibili previo contratto di locazione da stipularsi con il Comune di Afragola. Con deliberazione dell'Assemblea

Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

3. I locali necessari per le sedi operative sono resi disponibili in comodato d'uso gratuito dai Comuni interessati.

Art. 3 -Scopo e finalità

1. L'attività dell'Azienda è finalizzata in via prioritaria all'esercizio associato di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e più in generale di servizi alla persona. Su richiesta degli enti sottoscrittori può svolgere anche servizi culturali, educativi, dell'istruzione e per l'infanzia, servizi per lo sport, per la popolazione giovanile, per la promozione e l'intermediazione lavoro, servizi farmaceutici. I servizi sono svolti mediante:

-- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito sociale N19;

-- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, culturale, dell'istruzione e dell'infanzia, sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;

-- la gestione di interventi di promozione e intermediazione lavoro, formazione, consulenza e orientamento aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza;

2. I servizi facenti capo all'Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati. I servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

A. Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà,

B. Prima infanzia,

C. Minori,

D. Disabili,

E. Anziani,

F. Popolazione giovanile

G. Persone non autosufficienti

H. Immigrati, Rom e senza fissa dimora

I. Popolazione indigente e adulti in difficoltà

Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da

fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

3. L'Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 1, mediante stipulazione di specifici contratti.

4. La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un ente strumentale con piena autonomia giuridica e gestionale, capace di strutturare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;

b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi;

c) sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;

d) creazione di un ambito di produzione orientato all'ottimizzazione imprenditoriale (l'Azienda) e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;

e) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

f) approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

g) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;

5. Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività e funzioni, l'azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

Articolo 4 - Servizi aggiuntivi e ulteriori scopi

1. L'Azienda può erogare in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche di welfare e di promozione culturale, ed attinenti allo scopo per cui è stata costituita,

aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano di zona sociale.

2. Gli oneri derivanti dall'esercizio della delega sono a carico degli enti richiedenti. Tali oneri, comunque, potranno essere coperti in tutto o in parte, anche attraverso contributi e finanziamenti regionali, statali, comunitari o da sponsorizzazioni, attivati dai Comuni o direttamente dall'Azienda.

3. Il conferimento della gestione di ulteriori servizi nel settore sociale avverrà con formale provvedimento assunto dai competenti organi dei Comuni interessati, previo intesa con l'Assemblea consortile.

4. Il conferimento di ulteriori servizi aggiuntivi da parte di uno o più Comuni consorziati, avverrà mediante stipula di specifici accordi e intese, che disporranno la contestuale assegnazione, da parte degli enti deleganti, delle risorse finanziarie e, eventualmente, umane e strumentali necessarie.

5. A titolo esemplificativo, l'Azienda potrà gestire servizi connessi alle materie di seguito elencate:

a. pubblica istruzione, servizi educativi, formazione professionale;

b. servizi per le politiche attive del lavoro e più in generale servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

c. cultura e beni culturali;

d. sport, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate alla promozione e incentivazione della pratica sportiva rivolta alle fasce più deboli e a rischio di esclusione sociale della popolazione;

e. turismo sociale e attività ricreative e di animazione;

f. attività di informazione, comunicazione, servizi informatici ed informativi territoriali, reti telematiche e reti civiche;

g. farmacie e servizi farmaceutici.

6. L'esercizio da parte dell'Azienda delle attività e servizi previste dal presente articolo avverrà attraverso una programmazione e progettazione unitaria e condivisa, attuata anche con il coinvolgimento di soggetti esterni pubblici e privati.

7. Ai fini della gestione di attività e servizi rientranti nelle materie sopra elencate, l'Azienda attuerà ogni utile iniziativa per il reperimento delle necessarie risorse economiche, facendo ricorso, in via prioritaria, ai finanziamenti già previsti o che saranno previsti dalla normativa regionale, nazionale e, soprattutto da quella comunitaria.

8. L'eventuale conferimento di uno o più dei servizi innanzi elencati costituisce mera attivazione della corrispondente voce dell'oggetto sociale, senza determinare modifiche o integrazioni alcune.

Art. 5 - Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle

attività

L'Azienda si propone di assicurare, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, l'erogazione dei servizi per cui è stata costituita perseguendo la realizzazione dei seguenti obiettivi ed uniformando la propria attività ai seguenti principi:

-- sviluppare e consolidare la cultura delle politiche di welfare nel territorio di competenza e dare uniformità ed omogeneità alle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni.

-- rafforzare la capacità di intervento dei Comuni attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale;

-- accrescere le capacità progettuali e le possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;

-- prevenire le situazioni di bisogno e promuovere una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;

-- attivare gli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza, garantendo ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e migliorando l'accesso ai servizi e sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare l'uso delle risorse ed il rapporto tra costi e benefici dei servizi.

-- individuare sistemi di funzionamento orientati al soddisfacimento anche dei nuovi bisogni sociali emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, le politiche abitative e del lavoro;

-- attuare interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;

-- favorire lo sviluppo attivo del privato sociale nella gestione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;

-- qualificare l'integrazione sociosanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti;

-- sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;

-- attivare e consolidare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese dei singoli servizi.

Art. 6 -Gestione dei servizi

1. L' Azienda può esercitare la gestione dei servizi in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e - tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche - anche attraverso acquisto di servizi e

prestazioni mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici o privati, o tramite accordi di partecipazione con istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione e/o l'affidamento di servizi a terzi, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

2. L' Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 7 - Durata e Scioglimento.

La durata e le cause di scioglimento sono previste nell'atto costitutivo.

Art. 8 - Rappresentanza dei Comuni aderenti e loro partecipazione all'Azienda

1. Tutti i Comuni aderenti all'Azienda sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal loro Sindaco, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente locale.

2. Il Sindaco ha facoltà di delegare alla partecipazione nell'Assemblea consortile, anche permanentemente, un proprio delegato assessore.

3. A ciascun Comune è assegnato un voto espresso in centesimi, determinato sulla base di quanto indicato all'art. 12, aggiornato periodicamente come previsto al comma 2 del medesimo articolo.

4. A norma di legge, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 9 -Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Comune partecipa alla vita aziendale attraverso:

a) la partecipazione all'Assemblea dell'azienda, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art. 12;

b) la partecipazione ai risultati di gestione, in relazione ai centesimi di cui all'art. 12.

Art. 10 - Copertura dei costi e partecipazione agli investimenti

1. Ciascun Comune è rappresentato in assemblea dal proprio Sindaco o da un suo delegato Assessore.

2. Gli Enti consorziati debbono concorrere alla copertura dei costi di esercizio dell'Azienda in rapporto ai criteri indicati al successivo art. 14.

3. Gli Enti consorziati possono, infine, - anche su base libera e volontaria - partecipare agli investimenti proposti dagli organi competenti.

Articolo 11 - Capitale di dotazione al momento della costituzione

Con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo, i Comuni consorziati provvedono al conferimento immediato di un capitale di dotazione pari a 0,70 (zero virgola settanta) €

per abitante in base alla popolazione residente alla data del primo gennaio 2020, secondo le misure stabilite nella tabella di riparto, di cui all'allegato "C" dell'atto costitutivo.

Gli ulteriori stanziamenti relativi al fondo di gestione e al fondo per il finanziamento di servizi e prestazioni saranno quantificati nel Piano-programma e nel Bilancio di previsione che saranno definiti, dopo la Costituzione dell'Azienda, dagli organismi di Direzione della stessa e approvati dall'Assemblea consortile.

Art. 12 -Attribuzione e aggiornamento dei diritti di voto e di partecipazione

1. Ogni Comune è portatore di un voto, espresso in centesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 100 (cento).

2. I suddetti 100 (cento) voti sono attribuiti in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, ricalcolata annualmente con riferimento alle risultanze anagrafiche aggiornate al 31 dicembre.

3. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano l'Atto Costitutivo, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Art. 13 -Modalità di accoglimento di nuovi enti

Ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda altri Enti Pubblici che risultino avere interesse in comune con quelli consorziati, al conferimento di ulteriori servizi rispetto a quelli di cui alla legge regionale n. 11/07 e ss. mm. e ii.

L'adesione deve essere approvata da tutti i Consigli Comunali dei Comuni consorziati su proposta deliberativa dell'Assemblea Consortile votata all'unanimità.

Art. 14 - Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte dell'Azienda e acquisizione dei servizi da parte degli Enti consorziati

1. L'Azienda eroga le prestazioni secondo quanto programmato nel Piano sociale di zona di cui all'articolo 21 della legge regionale n.11/07 e gli ulteriori atti di programmazione, piani e programmi. Gli Enti consorziati acquisiscono le prestazioni erogate dall'azienda alle condizioni indicate nel contratto di servizio.

2. Il contratto di servizio è lo strumento attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti economici tra gli Enti aderenti e l'Azienda. Esso specifica le modalità con cui si formano i corrispettivi per i servizi e le prestazioni.

Art. 15 - Partecipazione degli enti consorziati - Atti fondamentali dell'Azienda - Informazione - Verifica

1. Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei Consigli Comunali dei singoli Enti Consorziati, nel termine di 30 giorni dall'adozione:

- a) le modifiche allo Statuto e all'Atto Costitutivo;
- b) le richieste di ammissione di altri Enti all'Azienda;
- c) lo scioglimento dell'Azienda;
- d) la partecipazione dell'Azienda ad enti, società, associazioni, ed altri organismi.

2. Sono considerati atti fondamentali dell'Azienda le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

- a) Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda;
- b) budget economico almeno annuale;
- c) bilancio di esercizio;
- d) piano degli indicatori di bilancio;

3. I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti dell'Azienda ai sensi dell'Art. 43 D.Lgs. 267/2000. E' comunque garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti gli atti di gestione approvati e assunti dagli organi dell'Azienda.

4. L'informazione si attua, inoltre, attraverso la trasmissione agli enti consorziati dell'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea dell'Azienda. La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Assemblea hanno il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

6. In ogni caso non sono trasferiti all'Azienda Speciale i crediti vantati dal Comune di Afragola nei confronti degli altri Comuni Crispano, Cardito e Caivano, derivanti dalla mancata erogazione delle quote di compartecipazione sino al 31 dicembre 2019, nonché gli interessi moratori anticipati dal Comune di Afragola per il ritardato pagamento delle fatture inerenti le prestazioni rese dai fornitori nell'ambito.

Art. 15 bis E' fatto obbligo all'azienda la pubblicazione degli atti adottati sull'albo Pretorio dei Comuni aderenti, almeno del Comune Capofila Afragola.

Art. 16 - Partecipazione degli utenti

L'Azienda cura ogni possibile forma di partecipazione e di tutela degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi erogati sul territorio, con le modalità previste nella Carta dei servizi o negli specifici regolamenti di gestione dei servizi.

TITOLO II

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 17 - Gli organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda:

- l'Assemblea Consortile;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Revisore dei Conti;

Art. 18 -L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o da loro delegato Assessore.

2. A ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione centesimale, come indicato all'art. 12.

3. Gli Enti nominano immediatamente, all'atto della Costituzione dell'Azienda, il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco o un suo delegato, nonché le successive eventuali variazioni.

4. La delega da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto e ha efficacia fino ad espressa revoca. Il delegato deve essere espressamente facultato ad esprimere in via definitiva e vincolante la volontà dell'ente di riferimento.

5. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione.

6. I delegati del Sindaco possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente aderente.

7. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 19 -Durata dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifici un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 20 -Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti, nei limiti degli atti fondamentali di competenza dei consigli comunali:

a. elegge, nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del presente Statuto e con almeno il voto favorevole della metà più uno degli enti consorziati;

b. nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del presente Statuto e con almeno il voto

favorevole della metà più uno degli enti consorziati;

c. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;

d. nomina il Revisore dei conti previo sorteggio pubblico tra i profili risultanti idonei da apposito bando;

e. stabilisce il valore del gettone di presenza degli amministratori e il trattamento economico del revisore dei conti, comunque non superiore al valore del trattamento economico percepito da un membro ordinario dell'organo di revisione del Comune capofila;

f. determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;

g. nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;

h. delibera inoltre sui seguenti oggetti:

i. proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda, da trasmettere per approvazione agli organi di tutti gli Enti consorziati;

l. richieste d'ammissione d'altri Enti all' Azienda;

m. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;

n. scioglimento dell'Azienda;

p. modalità di compartecipazione a carico dell'utenza;

q. convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;

s. accensione di mutui;

t. approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione;

u. acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate;

2. Viene rimessa altresì alla competenza dell'assemblea consortile, quale organismo rappresentativo di tutti i Comuni aderenti, l'approvazione degli atti fondamentali di cui all'articolo 15, comma 2, del presente Statuto, da sottoporre successivamente alla definitiva approvazione degli organi consiliari degli enti aderenti all'azienda.

3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 21 -Atti soggetti a comunicazione agli enti consorziati

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, sono soggetti a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti i seguenti atti:

a. le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;

b. l'ubicazione della sede dell'Azienda;

- c. il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;
- d. i regolamenti di competenza dell'Assemblea;
- e. il Bilancio societario;
- f. Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda;
- g. budget economico almeno annuale;
- h. piano degli indicatori di bilancio.

È oggetto di comunicazione agli enti consorziati anche l'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea dell'Azienda, la cui trasmissione va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

Art. 22 -Adunanze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Bilancio Consuntivo dell'Azienda.
2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno due enti consorziati. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese.
4. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un componente del CdA da questi delegato, il Direttore e l'addetto il segretario verbalizzante.
5. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art.23 -Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente con idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei componenti rappresentanti, di cui all'art. 19, comma 7, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia ordinaria o di urgenza.
2. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.
3. La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune capofila ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.
4. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare

costituzione e d'effettivo inizio dell'attività dell'Azienda: tale prima adunanza deve avvenire entro trenta giorni dalla sua costituzione.

Art. 24 -Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. L'Assemblea Consortile è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno 70/100 e almeno la metà più uno degli enti consorziati.

2. In mancanza del numero legale, in seconda convocazione è validamente costituita se è presente almeno la metà degli Enti consorziati e che rappresentino almeno 50/100 di voti assembleari.

3. L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei voti centesimali rappresentati nella seduta.

3. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Segretario verbalizzante e dal Presidente dell'Assemblea.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario verbalizzante. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore dell'Azienda, partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 25 - Modifiche dello Statuto

Ai fini della modifica del presente Statuto, è necessario il voto unanime dei Consigli Comunali, nonché dei competenti organi degli enti consorziati.

A tal fine l'Assemblea in composizione totalitaria e con deliberazione unanime formula la relativa proposta da sottoporre al voto dei Consigli Comunali, nonché dei competenti organi degli enti consorziati.

Art. 26 -Il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;

b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;

c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea consortile e tutti gli altri atti da sottoporre ad approvazione dei Consigli Comunali o degli organi deliberativi competenti;

d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda;

e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;

f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 27 - Consultazioni del III settore

1. L'azienda partecipa ai momenti di consultazione degli operatori del III settore e concorre - attraverso i propri organi - alla proposta di soluzioni ed interventi per le politiche sociali.

2. L'azienda può sviluppare forme di programmazione condivisa con gli operatori del III settore, con lo scopo di valorizzarne ruolo e funzioni.

Art. 28 -Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 3 membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica. I criteri vengono dettagliati in modo specifico con atto dell'Assemblea.

3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni, ed è rinnovabile per un solo triennio consecutivo.

4. Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

5. In materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di amministrazione, si applicano le norme generali e si richiama specificamente l'art. 7 del decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013.

Art. 29 -Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione contestuale, a qualsiasi titolo, di due membri del CdA determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera

dell'Assemblea Consortile. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 30 -Divieto di partecipazione alle sedute

I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 31 - Competenze del CdA

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il CDA non è validamente costituito se non intervengano almeno due membri.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il Consiglio d'Amministrazione:

a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;

b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;

c) delibera sull'acquisizione di beni mobili;

d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;

e) effettua i riallineamenti tecnici con cui periodicamente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad ogni Ente consorziato;

6. Competono inoltre al CDA:

a) la nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione medesimo;

b) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;

c) la fissazione degli obiettivi al Direttore;

d) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

e) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello delegato alla competenza del direttore;

f) l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;

g) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;

h) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi;

i) la definizione del regolamento linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;

j) la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;

k) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto e in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.

7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art.32 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione predisposto dal Presidente dello stesso CDA.

Art.33 -Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Spetta inoltre al Presidente:

a. nominare il Direttore Generale;

b. promuovere l'attività dell'Azienda;

c. convocare il CDA e presiederne le sedute;

d. curare l'osservanza dello statuto e attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea; vigilare sull'osservanza dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;

e. decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque

materia, anche se da sottoporre a ratifica successiva del CdA;

f. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

g. vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;

h. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

i. sottoscrivere il contratto individuale di lavoro del Direttore;

l. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CDA;

3. Compete inoltre al Presidente sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.

4. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art.34 -Rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione dell'Assemblea Consortile, può essere corrisposto un gettone di presenza, nel rispetto delle disposizioni di legge nel tempo in vigore ed in funzione delle attività effettivamente svolte.

2. Al Presidente e agli altri membri del CdA sono corrisposti rimborsi spese documentati e non forfettari, per lo svolgimento delle attribuzioni previste dal presente Statuto. La definizione delle spese rimborsabili e dei limiti è rinviata a specifico regolamento da adottarsi da parte dell'Assemblea.

3. La liquidazione dei rimborsi e dei gettoni è effettuata dal Direttore previa acquisizione della documentazione probatoria.

Art. 35 -Sostituzione

Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Art.36 -Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al personale in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Afragola o a soggetti esterni, previa selezione, per titoli e colloquio, volta ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. La nomina del Direttore, sulla scorta degli esiti della selezione di cui sopra, nonché la revoca dello stesso è

operata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

3. Al Direttore è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza degli enti locali.

4. Ai fini dell'avviamento dell'azienda consortile e ai fini di un migliore coordinamento delle azioni amministrative nonché in funzione di un graduale passaggio delle consegne tra l'azienda e il Comune Capofila, il Direttore Generale sarà individuato per anni tre tra il personale di Ruolo del Comune di Afragola.

5. Il direttore ai fini del comma 4) dovrà essere individuato sulla base di una convenzione tra l'azienda e il Comune di Afragola nella quale saranno regolamentate le modalità di utilizzo del personale, i profili professionali da impiegare nell'azienda e i requisiti esperenziali necessari.

Art. 37 -Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende alla organizzazione e gestione dell'Azienda e a lui competono le attribuzioni di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e succ. mod. ed int.

2. Compete quindi al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

3. In particolare, il direttore:

a. coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei documenti di programmazione;

b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;

c. recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal CDA;

d. partecipa con funzioni consultive alle sedute del CDA e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali;

e. emette e sottoscrive assegni, bonifici e altri titoli per la gestione dei pagamenti, unitamente ad eventuali altri, incaricati a ciò specificamente delegati dal Direttore stesso;

g. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal CDA.

4. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione che, a sua volta, ne risponde al Consiglio e alla Assemblea Consortile.

Art. 38 -Il Regolamento di organizzazione

1. Il direttore predispone un regolamento di organizzazione per la disciplina dei servizi e delle unità d'offerta, nonché per la selezione e l'avviamento al lavoro dei dipendenti e dei collaboratori.

2. Tale regolamento è soggetto all'approvazione dal CdA.

Art. 39 -Il personale

1. L'Azienda esercita i propri compiti con personale distaccato o comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure.

3. La configurazione dell'organizzazione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e economicità tenendo in debita considerazione l'ipotesi della mobilità interna tra enti ed operando attraverso gli strumenti di *grouping* e dello scambio interistituzionale.

4. Ai fini dell'avviamento dell'Azienda Consortile e ai fini di un migliore coordinamento delle azioni amministrative, nonché in funzione di un graduale passaggio delle consegne tra l'Azienda e il Comune capofila, il personale amministrativo sarà individuato per anni 3 (tre) tra il personale di Ruolo del Comune di Afragola.

5. Il personale amministrativo, ai fini del comma 4) dovrà essere individuato sulla base di una Convenzione tra l'Azienda e il Comune di Afragola, nella quale saranno regolamentate le modalità di utilizzo del personale, i profili professionali da impiegare nell'Azienda e i requisiti esperenziali necessari.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA'

Art. 40 -Contabilità e bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende speciali consortili ai sensi dell'art. 114 del TUEL 267/2000 successive integrazioni e/o modifiche.

2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il Bilancio preventivo annuale e triennale
- b) il Bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo
- c) gli altri documenti contabili previsti per legge.

3. Il Bilancio Preventivo viene accompagnato da una relazione programmatica annuale.

4. L'azienda è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dal presente statuto e sono trasmessi ad ogni singolo ente per gli adempimenti di competenza.

Art . 41 - Affidamento diretto di servizi e delle risorse da parte degli enti aderenti

1. L'azienda consortile opera nel settore dei servizi pubblici locali e gli enti aderenti procedono all'affidamento diretto all'azienda della gestione delle attività elencate nell'Allegato E del medesimo Atto Costitutivo e delle risorse necessarie per la loro realizzazione.

2. Le risorse provenienti da Stato, Regione, Unione Europea o da altri enti pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione e gestione dei servizi di cui al comma 1, vengono trasferiti automaticamente all'Azienda.

Art. 42 -Revisore dei conti

1. L'assemblea nomina ai sensi di legge il revisore dei conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.

2. Al revisore spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina e che non può superare il compenso percepito da un membro ordinario del Comune capofila.

3. Esso dura in carica 3 (tre) anni e non é revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.

4. Il revisore é rieleggibile per una sola volta.

TITOLO IV

CONTROVERSIE E NORME TRANSITORIE

Art.43 -Controversie

Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, è rimessa alla competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord.

Art. 44-Inizio attività dell'Azienda

1. L'attività dell'Azienda, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e degli Allegati e con il conseguente insediamento dell'Assemblea.

2. L'organo di indirizzo (Assemblea) assume le proprie funzioni immediatamente al momento dell'insediamento e l'organo di amministrazione (Consiglio di amministrazione) assume le proprie funzioni immediatamente al momento della nomina, ciascuno per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività.

Afragola, trenta luglio duemilaventini.

FIRMATO:

CLAUDIO GRILLO; FERNANDO MONE, ROBERTO ANDRACCHIO,
GIOVANNI CIRILLO, GIUSEPPE CIRILLO, MICHELE EMILIANO
FRANCESCA PICCIRELLA NOTAIO SIGILLO.

ALLEGATO "C"
all'atto rep. n. 1650
raccolta n. 1098

QUOTE					
%	ARRAGOLIA	CAIVANO	CARDITO	CRISPANO	TOTALE
	45%	27%	15%	13%	100%

Popolazione residente al 1° Gennaio 2020
Comune: Afragola

Totale Maschi	Totale Femmine	Maschi + Femmine
31648	32706	64354

Popolazione residente al 1° Gennaio 2020
Comune: Caivano

Totale Maschi	Totale Femmine	Maschi + Femmine
18430	19027	37457

Popolazione residente al 1° Gennaio 2020
Comune: Cardito

Totale Maschi	Totale Femmine	Maschi + Femmine
11005	11317	22322

Popolazione residente al 1° Gennaio 2020
Comune: Crispiano

Totale Maschi	Totale Femmine	Maschi + Femmine
6016	6151	12167

TOTALE POPOLAZIONE AMBITO

67099	69198	136297
-------	-------	--------

Handwritten signatures and stamps:
 - Signature: *Gianni Cull*
 - Signature: *Michele D'Alles*
 - Signature: *Francesco D'Alles*
 - Signature: *Giuseppe*
 - Signature: *Giuseppe*
 - Stamp: *COMUNE DI CARDITO - PROV. DI AVULSERA - ITALIA*

